

politica e quindi non si trovò nella sua storia a fronteggiare situazioni gravi per la sua integrità e per la sua espansione, come i Comuni liberi, e quindi neppure dovette affinare e sviluppare il suo ordinamento tributario, che rimase, salvo qualche ritocco nelle aliquote, quello che dai primi tempi si era mano a mano andato costituendo.

Tutte le entrate dal 1561 al 1580 vengono regolarmente *accensate* o affittate per un periodo che va da un minimo di un anno, ad un massimo di anni nove. Il sistema di accensare le entrate è molto antico ed è questa anzi una caratteristica della finanza medievale, alla quale Torino non aveva derogato e che dimostra quanto fosse ligia alle tradizioni ed ai sistemi del passato. L'accensamento veniva deciso dal Consiglio generale del Comune e deliberato con regolare appalto, redigendosi dal segretario il verbale di aggiudicazione, che veniva trascritto sul registro degli *Ordinati*. Con l'aggiudicatario il Comune stipulava un regolare contratto di accensamento e di regola richiedeva il versamento di una cauzione, mentre il canone di accensamento veniva pagato a trimestri e talvolta anche a semestri anticipati, secondo i casi. Per i mulini doveva pagarsi ogni settimana.

Le entrate del Comune di Torino — quali ho potuto ricostruire dagli *Ordinati* e da altri documenti dell'epoca — sono le seguenti:

1. GABELLA GROSSA DEL VINO. La gabella grossa del vino era un'imposta indiretta sul vino venduto al minuto nella città di Torino. Dal *tenor de' patti et capitoli*, relativi a questo tributo, che si leggono nell'accordo del 30 aprile 1567 col Duca Emanuele Filiberto (1) consta che l'aliquota per ogni carrata di vino era stabilita come segue:

a) fiorini 12 per gli « *hosti, tavernieri*

(1) Cfr. Arch. Com. Torino, Sped. 191, n. 6325.

et altri quali venderanno vini forastieri al minuto in Torino »;

b) fiorini 4 per i cittadini della Città e del finaggio « *per li vini raccolti nel detto finaggio et che si venderanno al minuto* »;

c) fiorini 12 per i vini forestieri.

La tariffa stabiliva un temperamento per quelli che tenevano pensioni, determinando la gabella in ragione di 18 fiorini all'anno per persona da liquidarsi *pro rata temporis*. Erano esenti le pensioni dei lettori, dei dottori e degli scolari dello Studio.

L'aliquota per la categoria a) fu portata da f. 12 a f. 24 coll'accordo stipulato dalla Città col Duca Emanuele Filiberto il 4 ottobre 1578, di cui si parlerà in appresso, mentre restarono immutate le aliquote delle altre due categorie (2).

2. GABELLA GROSSA O ANTICA SULLE CARNI. Era una tassa percepita su ogni bestia minuta (vitelli lattanti, montoni, pecore, capre, porci) che veniva macellata in Torino. La tariffa variava per ogni capo da un massimo di grossi quattro per gli agnelli, ad un minimo di un quarto per gli agnelli ed i capretti. Queste aliquote non vennero mai ritoccate al tempo di Emanuele Filiberto.

3. IMPOSTA DEL QUARTO PER LIBRA SOPRA LE CARNI. Questa imposta venne stabilita soltanto nel 1564, con deliberazione del Maggior Consiglio della Città del 5 luglio, insieme ad altri aggravii per pagare i 5000 scudi concessi al Duca per la riapertura dello Studio nella considerazione che « *non essendole modo di ritrovar in contanti tanti denari nella borsa comune per sodisfar al detto tasso al presente* », non si debba ricorrere all'accensione di nuovi debiti « *sotto usure et interessi gravi* » (3). Era « *l'imposta del quarto sopra le carni* » un tributo

(2) Cfr. Arch. Com. Torino, Sped. 192, n. 6401.

(3) Cfr. Arch. Com. Torino, *Ordinati*, vol. 115, 1564, pag. 40 e seg. Il tasso di interesse varia secondo i mutui dall'8 % al 12 %.